

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione**Elenco preliminare di rilocalizzazione del CO₂, 2021-2030****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 162/01)

1. Introduzione

La vendita all'asta è il metodo generale di assegnazione delle quote di emissioni alle imprese che partecipano al sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE.

L'assegnazione gratuita di quote di emissioni è un'eccezione alla regola, si applica solo per un periodo transitorio e copre una percentuale decrescente delle quote. L'assegnazione gratuita a titolo transitorio di quote di emissioni va intesa come un modo non di concedere sovvenzioni ai produttori interessati, bensì di ridurre l'impatto economico della creazione immediata e unilaterale del mercato delle quote di emissioni ad opera dell'Unione europea.

L'assegnazione gratuita di quote a settori industriali ben definiti è quindi una salvaguardia contro il rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ fino a quando altri paesi adotteranno a loro volta misure di politica climatica confrontabili. La rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ configura una situazione in cui, a causa del costo delle politiche climatiche, in alcuni settori o sottosettori le imprese tendono a trasferire la produzione in altri paesi con limiti di emissione meno rigorosi; tendenza che potrebbe comportare un aumento delle loro emissioni totali a livello mondiale e quindi una riduzione dell'efficacia delle politiche adottate dall'Unione per mitigare le emissioni e anche, a causa della perdita di quote di mercato, una riduzione dei risultati economici di imprese unionali ad alta intensità energetica.

L'assegnazione gratuita affronta accertati problemi di competitività riducendo i costi effettivi del CO₂ per i settori e sottosettori dell'industria e preservando risorse finanziarie che possono essere usate per investire in tecnologie a basse emissioni di CO₂.

La direttiva sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS) recentemente riveduta⁽¹⁾ definisce le norme del sistema di assegnazione gratuita per il periodo 2021-2030 e conferisce alla Commissione europea il potere di adottare un atto delegato che integra la direttiva stessa per quanto riguarda i settori e sottosettori esposti al rischio di rilocalizzazione del CO₂.

Sono iniziati i lavori per preparare l'elenco dei settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ (di seguito l'«elenco di rilocalizzazione del CO₂»), che coprirà l'intero decennio dal 2021 al 2030 e offrirà all'industria l'alto livello di sicurezza e stabilità necessario agli investimenti a lungo termine. Scopo della presente comunicazione è rendere pubblici i risultati della valutazione di primo livello (di seguito l'«elenco preliminare di rilocalizzazione del CO₂»), in modo da dare ai settori e sottosettori industriali interessati il tempo sufficiente per preparare la presentazione delle domande secondo i criteri di ammissibilità — come illustrato nella sezione 4.2 — e con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza fissata nella direttiva EU ETS riveduta (30.6.2018 per le domande trasmesse via gli Stati membri).

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:076:TOC

2. Sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE per il periodo 2021-2030

L'elenco di rilocalizzazione del CO₂ è il presupposto di altri atti giuridici⁽¹⁾ volti ad attuare la riforma del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE dopo il 2020; in base all'elenco si potranno stabilire le quote gratuite che saranno assegnate ai settori industriali per tutelarli dal rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂. Per essere pronti all'inizio del quarto periodo di scambio il 1° gennaio 2021, occorre adottare gli atti giuridici in sequenza e calcolare un margine di tempo sufficiente alla partecipazione dei portatori d'interesse. L'elenco di rilocalizzazione del CO₂ per il periodo 2021-2030 deve essere pubblicato prima che l'industria, via gli Stati membri, trasmetta i dati intesi ad aggiornare i valori tecnici di riferimento e a fissare l'assegnazione gratuita.

La direttiva EU ETS riveduta contiene disposizioni volte ad assicurare che l'elenco di rilocalizzazione del CO₂ sia più mirato (più breve) rispetto alle precedenti decisioni in materia, per far sì che i settori ad alto rischio di rilocalizzazione ricevano un numero adeguato di quote in assegnazione gratuita; in questo modo si garantirà inoltre la conformità agli obblighi dell'OMC. Concretamente, la direttiva EU ETS riveduta contiene le modalità dettagliate per stabilire l'assegnazione gratuita delle quote ed elaborare l'elenco di rilocalizzazione del CO₂.

Ogni impianto appartenente ai settori o sottosectori che figurano nell'elenco di rilocalizzazione del CO₂ avrà diritto al 100 % dell'assegnazione gratuita calcolata in base ai parametri di riferimento⁽²⁾, mentre gli impianti appartenenti a settori che non vi figurano riceveranno il 30 % di tale assegnazione (fino al 2026) che sarà gradualmente eliminata entro il 2030. Di conseguenza, l'elenco di rilocalizzazione del CO₂ avrà un'importanza economica in quanto le quote gratuite hanno un cospicuo valore finanziario.

3. Procedura

Durante la consultazione online svoltasi dal novembre 2017 al febbraio 2018, i portatori d'interesse sono stati invitati a presentare i loro punti di vista sulle scelte metodologiche per la determinazione dell'elenco di rilocalizzazione del CO₂. Tra quanti hanno risposto figurano associazioni di settore (102), singole imprese (43), ONG (5), istituzioni dello Stato (5) e 1 cittadino. In totale, 156 portatori d'interesse hanno trasmesso osservazioni, esprimendosi a favore delle valutazioni di secondo livello che mirano a riprodurre il grado di solidità, correttezza, trasparenza ed equità delle valutazioni quantitative di primo livello; sostengono inoltre un quadro di valutazione uniforme basato sul coinvolgimento dei portatori d'interesse. Le industrie insistono per essere consultate prima di concludere la valutazione.

Nelle riunioni ad hoc sulla preparazione dell'elenco di rilocalizzazione del CO₂ tenutesi con gli Stati membri il 22 febbraio e il 22 marzo 2018 si è discusso la procedura di rilocalizzazione del CO₂ e i prossimi lavori inerenti alle necessarie valutazioni.

Il 2 marzo 2018 è stato organizzato un seminario per offrire ai portatori d'interesse una panoramica del quadro giuridico riveduto e della procedura di attuazione dello scambio di quote di emissioni dell'UE per quanto riguarda l'assegnazione gratuita e la rilocalizzazione delle emissioni. La discussione si è focalizzata soprattutto su procedura, contenuto e criteri di valutazione per la preparazione dell'elenco di rilocalizzazione del CO₂ per il periodo 2021-2030. Un altro incontro che coinvolge i portatori d'interesse è programmato il 16 maggio 2018 per discutere i risultati dell'elenco preliminare di rilocalizzazione del CO₂ con i settori industriali e altri portatori d'interesse a livello europeo: Stati membri, ONG, gruppi di riflessione ecc..

4. Criteri per definire l'elenco di rilocalizzazione del CO₂ (2021-2030)

Per determinare l'esposizione al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂, la Commissione è tenuta a procedere ad una valutazione di tutti i pertinenti settori e sottosectori industriali secondo i criteri indicati nella direttiva EU ETS.

La valutazione della rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ si svolge in due fasi successive:

- 1) valutazione quantitativa del primo livello su base NACE-4⁽³⁾ (cfr. sezione 4.1): un settore può essere considerato ad alto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ se l'indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ supera la soglia dello 0,2 (articolo 10 *ter*, paragrafo 1, della direttiva EU ETS);

⁽¹⁾ Gli altri atti giuridici riguardano: revisione delle norme di assegnazione gratuita, aggiornamento dei valori di riferimento per tener conto dei progressi realizzati negli impianti industriali, norme di adeguamento all'assegnazione gratuita a causa di cambiamenti dell'attività, fissazione delle assegnazioni gratuite per ciascun impianto.

⁽²⁾ Assegnazione gratuita = parametro di riferimento x livello di attività storica x fattore di esposizione alla rilocalizzazione del CO₂ x fattori di correzione; per maggiori informazioni (in inglese), cfr. Guidance document no. 5 – guidance on carbon leakage: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/docs/gd5_carbon_leakage_en.pdf

⁽³⁾ Eurostat, Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea, NACE Revisione 2.

2) per un numero limitato di casi con criteri di ammissibilità chiaramente definiti (cfr. sezione 4.2), si può procedere ad una «valutazione di secondo livello» che può essere una valutazione qualitativa con criteri specifici oppure una valutazione quantitativa a livello disaggregato⁽¹⁾. Questi casi sono specificati all'articolo 10 *ter*, paragrafi 2 e 3, della direttiva EU ETS.

4.1. Valutazione di primo livello

La valutazione quantitativa «di primo livello» è eseguita tramite una classificazione statistica delle attività economiche della Comunità europea. Sono state valutate tutte le attività estrattive e manifatturiere delle sezioni B (estrattive) e C (manifatturiere), in quanto tutti gli impianti partecipanti al sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE sono classificati nelle due sezioni. Come punto di partenza è stato preso il livello di disaggregazione NACE a 4 cifre.

L'indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ è definito all'articolo 10 *ter* della direttiva EU ETS: è il risultato della moltiplicazione tra l'intensità degli scambi con paesi terzi e l'intensità di emissioni del settore. I settori e sottosettori in relazione ai quali l'indicatore di rilocalizzazione delle emissioni è superiore a 0,2 sono considerati a rischio di rilocalizzazione.

Nella direttiva EU ETS riveduta l'intensità degli scambi con paesi terzi è definita come il rapporto tra la somma del valore complessivo delle esportazioni e importazioni verso e da paesi terzi e il volume complessivo del mercato per lo Spazio economico europeo (cifra d'affari annua più importazioni totali dai paesi terzi).

L'intensità di emissioni è misurata in kg di CO₂ per euro di valore aggiunto lordo, ed è espressa come la somma delle emissioni dirette e indirette del settore interessato divisa per il valore aggiunto lordo.

Il catalogo delle operazioni dell'Unione europea è considerato la fonte più precisa e trasparente di dati sulle emissioni di CO₂ a livello degli impianti e quindi i dati ivi contenuti sono stati usati per calcolare le emissioni dirette dei settori. Gli impianti sono stati assegnati ai settori al livello NACE-4 in base alle informazioni fornite dagli Stati membri nelle misure nazionali di attuazione di cui alla decisione 2011/278/UE⁽²⁾.

Per quanto riguarda la valutazione del consumo di energia elettrica usato per il calcolo delle emissioni indirette, data l'indisponibilità dei dati a livello UE-28, i dati raccolti direttamente presso gli Stati membri sono considerati la fonte più affidabile a disposizione⁽³⁾. Il consumo di energia elettrica è convertito in emissioni indirette tramite il fattore di emissione dell'energia elettrica. Il calcolo è lo stesso applicato negli ultimi due esercizi di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂, dove la media del parco di produzione elettrica complessivo è il valore di riferimento basato sull'intensità media di emissione; quest'ultima è ottenuta dall'energia elettrica prodotta dal mix energetico complessivo (di tutte le fonti di energia in Europa) divisa per la quantità corrispondente di produzione elettrica.

Il fattore di emissione dell'energia elettrica è stato aggiornato dalla Commissione tenendo conto della decarbonizzazione del sistema elettrico e dell'aumento della quota di energie rinnovabili. Nei precedenti due elenchi di rilocalizzazione del CO₂ l'anno di riferimento è il 2005 e il nuovo valore è riferito al 2015, in linea con i «tre anni più recenti per cui sono disponibili dati» (2013-2015), di cui all'articolo 10 *ter*, paragrafo 5, della direttiva EU ETS. Su queste basi il valore aggiornato è fissato a 376 gr CO₂/kWh.

4.2. Ammissibilità a presentare domanda di valutazione di secondo livello

La direttiva EU ETS riveduta prevede norme dettagliate di ammissibilità per permettere a determinati settori e sottosettori che non riescono a soddisfare il criterio principale relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ di chiedere una seconda valutazione per essere inseriti nell'elenco di rilocalizzazione del CO₂.

La direttiva EU ETS riveduta precisa che l'inclusione dei settori e sottosettori nell'elenco di rilocalizzazione del CO₂ nell'ambito della valutazione di secondo livello è materia di decisione della Commissione. In effetti, la direttiva distingue chiaramente tra l'ammissibilità a presentare domanda di valutazione di secondo livello, la procedura di valutazione e relativi criteri, e l'effettivo inserimento di un settore nell'elenco. L'elenco preliminare riguarda l'ammissibilità a presentare domanda.

⁽¹⁾ Livello disaggregato significa ad un livello inferiore a NACE-4, ad esempio PRODCOM-8.

⁽²⁾ Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 *bis* della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Per ottenere i dati del consumo elettrico del livello NACE a 4 cifre (NACE-4) usato per il calcolo dei costi indiretti per settore si è resa necessaria una raccolta di dati ad hoc, cui si era ricorso anche per i precedenti elenchi di rilocalizzazione del CO₂ nel 2009 e nel 2014.

Se l'indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ si situa tra lo 0,15 e lo 0,2, si può chiedere una valutazione qualitativa in base ai criteri di cui all'articolo 10 *ter* paragrafo 2, fornendo dati a dimostrazione del potenziale di abbattimento, delle caratteristiche del mercato e dei margini di profitto.

I settori e sottosectori la cui intensità di emissioni (usata per il calcolo dell'indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂, cfr. sezione 4.1) è superiore a 1,5 possono presentare domanda di valutazione qualitativa o valutazione quantitativa a livello disaggregato (PRODCOM a 6 o 8 cifre).

Anche i settori e sottosectori per i quali l'assegnazione gratuita delle quote è calcolata in base ai parametri di riferimento delle raffinerie possono presentare domanda di valutazione di entrambi i tipi.

I settori e sottosectori che figurano nell'elenco di rilocalizzazione del CO₂ ad un livello PRODCOM a 6 o 8 cifre per il periodo 2015-2020 ⁽¹⁾ possono presentare domanda di valutazione quantitativa a livello disaggregato.

I criteri di ammissibilità per le valutazioni di «secondo livello» sono fissati all'articolo 10 *ter*, paragrafi 2 e 3, della direttiva riveduta e riassunti nella tabella 1 di seguito:

Tabella 1

Sintesi dei criteri di ammissibilità a presentare domanda di valutazione di «secondo livello»

	Criteri	Articolo	Procedura di valutazione
A	Indicatore di rilocalizzazione delle emissioni di CO ₂ tra 0,15 e 0,2	Articolo 10 <i>ter</i> , paragrafo 2	Valutazione qualitativa
B	Intensità di emissioni superiore a 1,5	Articolo 10 <i>ter</i> , paragrafo 3	Valutazione qualitativa o valutazione quantitativa a livello disaggregato
C	Assegnazione gratuita calcolata in base ai parametri di riferimento delle raffinerie	Articolo 10 <i>ter</i> , paragrafo 3	Valutazione qualitativa o valutazione quantitativa a livello disaggregato
D	Inseriti nell'elenco di rilocalizzazione del CO ₂ 2015-2020 ad un livello a 6 o 8 cifre	Articolo 10 <i>ter</i> , paragrafo 3	Valutazione quantitativa a livello disaggregato

5. Elenco preliminare di rilocalizzazione del CO₂ per il periodo 2021-2030

L'elenco preliminare di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ è il risultato della valutazione di primo livello che copre tutti i settori industriali e comprende i settori considerati esposti a rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo 2021-2030 figuranti nella tabella 2 dell'allegato della presente comunicazione. I settori e sottosectori che si ritiene possano presentare domanda di ulteriore valutazione in base ai quattro criteri di ammissibilità stabiliti nella direttiva EU ETS riveduta (indicati nella precedente sezione 4.2.) figurano nelle tabelle 3, 4 e 5 dell'allegato della presente comunicazione.

6. Prossime tappe

I settori e sottosectori ammessi a presentare domanda di valutazione di secondo livello in base ai criteri A, B o C possono trasmetterla alla Commissione europea al più tardi tre mesi dopo la pubblicazione dell'elenco preliminare di rilocalizzazione del CO₂. Le domande e relative prove sono trasmesse per via elettronica al seguente indirizzo: CLIMA-CARBON-LEAKAGE@ec.europa.eu

Inoltre, su domanda presentata loro da settori e sottosectori ammissibili a valutazioni di secondo livello in base al criterio D, gli Stati membri possono chiedere entro il 30 giugno 2018 che i suddetti settori e sottosectori siano inseriti nell'elenco di rilocalizzazione del CO₂ se l'indicatore di rilocalizzazione del CO₂ supera la soglia dello 0,2. Le domande di tali settori e sottosectori eventualmente trasmesse agli Stati membri contengono i dati degli ultimi cinque anni debitamente comprovati, completi, verificati e sottoposti a revisione, e tutte le informazioni pertinenti. La Commissione pubblicherà ulteriori orientamenti di massima.

⁽¹⁾ Decisione 2014/746/UE della Commissione.

La Commissione, in base ai risultati delle valutazioni nonché della propria corrispondente valutazione d'impatto, intende adottare l'elenco di rilocalizzazione del CO₂ per il periodo 2021-2030 entro la fine del 2018.

ALLEGATO

Elenco preliminare dei settori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂

L'elenco preliminare dei settori e sottosectori di livello NACE-4 che, a norma dell'articolo 10 *ter*, paragrafo 1, della direttiva EU ETS, sono considerati a rischio di rilocalizzazione del CO₂ conta 44 settori.

Tabella 2

Criterio quantitativo: indicatore di rilocalizzazione del CO₂ superiore a 0,2

Codice NACE	Descrizione
0510	Estrazione di antracite
0610	Estrazione di petrolio greggio
0710	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi
0729	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi
0891	Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti
0899	Altre attività estrattive n.c.a.
1041	Produzione di oli e grassi
1062	Produzione di amidi e di prodotti amidacei
1081	Produzione di zucchero
1106	Fabbricazione di malto
1310	Preparazione e filatura di fibre tessili
1395	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento
1411	Confezione di abbigliamento in pelle
1621	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
1711	Fabbricazione di pasta-carta
1712	Fabbricazione di carta e di cartone
1910	Fabbricazione di prodotti di cokeria
1920	Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
2011	Fabbricazione di gas industriali
2012	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
2013	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
2014	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
2015	Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati
2016	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
2017	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

Codice NACE	Descrizione
2060	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
2311	Fabbricazione di vetro piano
2313	Fabbricazione di vetro cavo
2314	Fabbricazione di fibre di vetro
2319	Fabbricazione e lavorazione di altro vetro incluso il vetro per usi tecnici
2320	Fabbricazione di prodotti refrattari
2331	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
2351	Produzione di cemento
2352	Produzione di calce e gesso
2399	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.
2410	Attività siderurgiche
2420	Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio
2431	Stiratura a freddo di barre
2442	Produzione di alluminio
2443	Produzione di piombo, zinco e stagno
2444	Produzione di rame
2445	Produzione di altri metalli non ferrosi
2446	Trattamento dei combustibili nucleari
2451	Fusione di ghisa

Settori e sottosectori che possono presentare domanda di valutazione qualitativa (criterio A)

I settori e sottosectori di livello NACE-4 figuranti nella tabella 3 possono, a norma dell'articolo 10 *ter*, paragrafo 2, della direttiva EU ETS, presentare domanda di valutazione qualitativa.

Tabella 3

Criterio A — Indicatore di rilocalizzazione del CO₂ superiore a 0,15

Codice NACE	Descrizione
0893	Estrazione di sale
1330	Finissaggio dei tessuti
2110	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
2341	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
2342	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
2343	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
2344	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

Codice NACE	Descrizione
2611	Fabbricazione di componenti elettronici
2720	Fabbricazione di batterie e accumulatori
2731	Fabbricazione di cavi a fibre ottiche

Settori e sottosectori che possono presentare domanda di valutazione qualitativa o di valutazione quantitativa a livello disaggregato (criterio B)

I settori e sottosectori di livello NACE-4 figuranti nella tabella 4 possono, a norma dell'articolo 10 *ter*, paragrafo 3, primo comma, della direttiva EU ETS, presentare domanda di valutazione qualitativa o di valutazione quantitativa a livello disaggregato.

Tabella 4

Criterio B — Intensità di emissioni superiore a 1,5

Codice NACE	Descrizione
0520	Estrazione di lignite
2332	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

Settori e sottosectori che possono presentare domanda di valutazione qualitativa o di valutazione quantitativa a livello disaggregato (criterio C)

A norma dell'articolo 10 *ter*, paragrafo 3, della direttiva EU ETS i settori possono presentare domanda di valutazione qualitativa o di valutazione quantitativa a livello disaggregato se l'assegnazione gratuita delle quote è calcolata in base ai parametri di riferimento delle raffinerie. Gli eventuali settori che possono presentare domanda sono considerati a rischio di rilocalizzazione del CO₂ in base al criterio quantitativo e già inclusi nella tabella 2. Di conseguenza non occorrono ulteriori valutazioni.

Settori e sottosectori che possono presentare domanda di valutazione quantitativa a livello disaggregato (criterio D)

I settori e sottosectori di livello PRODCOM 6 o 8 figuranti nella tabella 5 possono, a norma dell'articolo 10 *ter*, paragrafo 3, quinto comma, della direttiva EU ETS, presentare domanda di valutazione quantitativa a livello disaggregato via gli Stati membri.

L'elenco nella tabella comprende 16 settori o sottosectori. Vi sono inoltre altri 6 sottosectori per i quali il settore corrispondente a livello NACE-4 è già incluso nella tabella 2 e, pertanto, non occorrono ulteriori valutazioni.

Tabella 5

Criterio D — Inseriti nell'elenco di rilocalizzazione del CO₂ per il periodo 2015-2020 a livello disaggregato (PRODCOM 6 o 8)

Codice NACE	Descrizione
081221	Caolino ed altre argille caoliniche
08122250	Argille comuni e scisti argillose da costruzione (esclusi bentonite, argilla refrattaria, argille espanse, caolino e argille caoliniche); andalusite, cianite e sillimanite; mullite; terre di chamotte o di dinas
10311130	Patate preparate o conservate, congelate (comprese patate interamente o parzialmente cotte nell'olio e successivamente congelate; escluse patate conservate nell'aceto o nell'acido acetico)
10311300	Farina, semolino e fiocchi di patate, granulati e agglomerati in forma di pellet
10391725	Concentrato di pomodoro
105121	Latte scremato in polvere
105122	Latte intero in polvere
105153	Caseina

Codice NACE	Descrizione
105154	Lattosio e sciroppo di lattosio
10515530	Siero di latte, anche modificato, in polvere, in granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti
108211	Pasta di cacao, anche sgrassata
108212	Burro, grasso e olio di cacao
108213	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
10891334	Lieviti di panificazione
203021	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili; fritte di vetro
25501134	Parti di alberi di trasmissione, di alberi a gomito, di alberi a camme e di manovelle (fucinatura libera di metalli ferrosi)